



Notebook

FOR ASLA YOUNG TALENTS



ASLA
ASSOCIAZIONE STUDI LEGALI ASSOCIATI

Indice

	Guida a uno Stage	5
1.	Decalogo dello stage	5
2.	Prima di cominciare	6
2.1	La scelta dello studio	6
2.2	L'accordo scritto	7
2.3	Un pò di psicologia	8
3.	Giorno Uno	8
3.1	Accoglienza	8
3.2	Tutor	
3.3	Gruppo Lavoro	9
3.4	Postazione	10
4.	Vita di Studio	10
4.1	Vita Lavorativa	10
	4.1.1 L'attività di ricerca.	11
	4.1.2 La redazione di una nota o parere.	13
	4.1.3 La due diligence	16
4.2	Vita Sociale	18
	4.2.1 Uso della posta elettronica	19
	4.2.2 Dress code	20
	4.2.3 Relazioni /eventi in studio	21
5.	Tiriamo le fila	22
5.1	Il colloquio finale	22
5.2	Valutare il "Progetto Stagista"	23
	Appendice I: Il Glossario	24
	Appendice II: Le Biblioteche	28
	Avv. Fabio Cappelletti	
	Studi Legali Associati: pregiudizi e miti da sfatare	31
1	Gli Studi associati medio-grandi non sono imprese	31
2	Gli Studi associati medio-grandi sono tutti Studi italiani	33
3	La specializzazione è il motore delle aggregazioni professionali medio-grandi	33
4	Gli Studi medio-grandi necessitano di regole ed organizzazione	34
5	Il ruolo e le prospettive dei giovani Avvocati	35
6	Conclusioni	36
	Costituzione della Repubblica Italiana	39
	Fonti da consultare (dottrina e giurisprudenza)	65



Guida a uno Stage

1 Decalogo dello stage

Su cosa significhi “stage” crediamo non esservi più dubbi. È prassi frequente, infatti, che l'ingresso nel mondo del lavoro – in qualsiasi suo settore – sia preceduto da uno stage.

Nella percezione comune lo stage (o tirocinio formativo) è un'esperienza lavorativa, di durata variabile, destinata a completare il percorso formativo di un giovane. Così è anche per la professione legale.

In cosa consista effettivamente uno stage e come sia regolato, invece, sono aspetti su cui crediamo ci siano ancora margini di incertezza e confusione.

Anche fra gli studi legali, infatti, il termine “stage” è a volte utilizzato impropriamente, per qualificare una serie di attività di collaborazione professionale che nulla hanno in realtà a che vedere con la (diremmo “fisiologica”) attività di tirocinio.

Ci sembra quindi utile chiarire in una sorta di decalogo gli aspetti essenziali di uno stage nella visione di ASLA, l'Associazione degli Studi Legali Associati in Italia, e degli oltre cento Studi che ne fanno parte.

Lo stage favorisce l'ingresso dei giovani negli Studi:

- lo stage è previsto solo per studenti universitari prossimi alla laurea, neo-laureati e praticanti avvocati;
- ha ben poco senso la figura dell'“avvocato stagista”.

Lo stage ha una durata limitata nel tempo:

- lo stage non può proseguire senza limiti;
- lo stage può essere prorogato per una sola volta, in determinate circostanze, e non può essere ripetuto;
- ogni giovane collaboratore svolge normalmente solo uno stage all'inizio della propria carriera;
- lo stage è prodromico a uno stabile rapporto di collaborazione, nello Studio in cui è stato svolto o altrove.

Lo stage costituisce un periodo formativo:

- lo stage rappresenta un periodo di formazione professionale;

- la formazione professionale, a seconda delle esigenze e delle diverse realtà organizzative, è effettuata internamente allo Studio o anche in parte presso enti esterni;
- il percorso di stage è accompagnato e guidato da una o più figure di “*tutor*”.

Lo stage è un impegno professionale:

- lo stage richiede serietà, applicazione e costanza;
- lo Studio che ospita lo stagista rappresenta il suo primo “cliente”.

Lo stage è remunerato:

- la remunerazione è un complemento importante dell’attività formativa;
- lo stage può essere remunerato anche mediante contributo dello Studio alle spese dello stagista;
- l’entità della remunerazione/rimborso spese costituisce un “minimo” che tiene conto della località in cui viene svolto lo stage, ma non preclude eventuali maggiori compensi o premi.

Lo stage è formalizzato:

- gli elementi essenziali del rapporto vengono specificati per iscritto;
- vanno precisati quanto meno le date di inizio e termine dello stage, la remunerazione/rimborso spese, il settore primario di attività formativa e gli impegni reciproci alla costanza, diligenza e riservatezza.

Lo stage è fondato sul rispetto personale e professionale:

- lo stagista e lo Studio che lo ospita si comportano in modo serio e rispettoso ciascuno dei diritti e prerogative dell’altro;
- lo stagista è un giovane professionista in fase di apprendimento e specializzazione, non un dipendente o semplice prestatore di servizi: di ciò dev’essere conscio in primo luogo lo stagista stesso, ed in tal modo devono comportarsi verso lo stagista gli altri professionisti ed il personale dello Studio che lo ospita.

2 Prima di cominciare

2.1 La scelta dello Studio

Pur essendo ovvio che la scelta definitiva dello Studio in cui cominciare la vostra esperienza lavorativa non dipende interamente da voi, vi consigliamo di valutare con attenzione il panorama degli studi legali attivi nell’area di vostra scelta.

Come vi apparirà ben presto chiaro, infatti, il mondo dell’avvocatura è attualmente molto differenziato. Oltre alla figura dell’avvocato tradizionale (con studio a composizione ristretta – per lo più rappresentato dal solo titolare e da uno o più collaboratori – spesso a “gestione familiare”), vi sono studi legali, inclusi quelli aventi una vocazione e clientela in-

ternazionale, caratterizzati da un'organizzazione complessa con elementi paragonabili a strutture di tipo aziendale.

Alcuni di questi studi possono includere centinaia di professionisti, fra soci e collaboratori, oltre al personale dipendente: si tratta di un modello molto differente da quello "classico".

Compiere una scelta ragionata in base ai propri interessi, capacità e aspettative richiede quanto meno una prima conoscenza – anche se solo parziale – di tali realtà.

La presente Guida a cura di ASLA, naturalmente, è destinata a chi intende intraprendere un percorso professionale nell'ambito degli studi legali operanti in forma associata, ed in particolare quelli presenti in Italia nei centri più attivi sotto il profilo economico.

Formarsi un'idea generale di questo specifico settore può presentare qualche difficoltà iniziale, ma le pubblicazioni e rubriche specializzate che di recente hanno trovato spazio nella stampa italiana, ed il sempre prezioso "passaparola" di amici e conoscenti (in particolare, ovviamente, di chi è attivo nel settore legale), offrono certamente un valido aiuto.

Si stanno affermando inoltre interessanti notiziari on-line, ed un ampio panorama informativo è disponibile sul sito internet della stessa ASLA (www.aslaitalia.it).

Selezionando gli studi che per caratteristiche, settori di attività, genere di clientela e organizzazione anche territoriale vi appaiono più interessanti per le vostre aspettative professionali – e valutando quanto si può apprendere dai rispettivi siti internet – potrete raccogliere molti elementi utili per il vostro primo contatto con chi li rappresenta!

Per la realizzazione di qualsiasi stage sono infatti essenziali i colloqui conoscitivi, durante i quali può essere spesso determinante in vostro favore far comprendere le ragioni del vostro interesse per lo studio che avete (o vi ha) contattato e per le materie in cui operano i suoi professionisti.

A vostra volta, conoscendo un po' meglio – sia pure "dall'esterno" – gli ambienti di lavoro in diversi studi e le possibilità di collaborazione eventualmente disponibili presso di essi, potrete certamente orientarvi meglio per una scelta di stage proficua e di soddisfazione.

Come indicato nel decalogo che precede, lo stage per sua natura costituisce un'esperienza "unica"...

2.2 L'accordo scritto

Benché ogni Studio scelga, ovviamente, la forma che ritiene più opportuna per regolare il rapporto con gli stagisti che di volta in volta ospita, per la maggioranza degli Studi Membri di ASLA vige la prassi di formalizzare un breve accordo scritto all'inizio del periodo di stage.

Si tratta normalmente di una lettera in cui sono specificati, fra l'altro, le date di inizio e termine dello stage, il settore primario di attività e la remunerazione/rimborso spese concordati, oltre ad un preciso richiamo ai reciproci impegni di costanza, diligenza e riservatezza (per lo stagista, in particolare, con riguardo a tutto ciò che verrà ad apprendere sugli aspetti interni dello studio ed alle vicende di chi ne fa parte, oltre ovviamente alle informazioni sulle pratiche professionali e sui clienti di cui verrà a conoscenza nel corso dello stage).

Sul sito internet di ASLA è disponibile un modello semplificato di questo tipo di accordo.

2.3 Un pò di psicologia

È importante prepararsi anche caratterialmente a quella vera e propria avventura che è l'inizio di una nuova attività lavorativa, specie quando si tratta della prima...

Per mantenere i nervi saldi di fronte ai primi ostacoli e agli (inevitabili) momenti di dubbio e insicurezza, vi suggeriamo di farvi raccontare, da chi le ha già vissute, le esperienze di "impatto" con il mondo degli studi legali associati. Fra tanti aneddoti, più o meno divertenti o preoccupanti, emergerà sicuramente una consapevolezza: lo stage in uno studio legale associato è una grande sfida, ma può costituire una tappa decisiva nella costruzione della vostra carriera professionale!

Può certamente aiutare, prima dell'inizio dello stage, anche una rinfrescata delle conoscenze universitarie (e magari un corso di approfondimento) nelle materie giuridiche sulle quali avete concordato che si incentri la vostra esperienza formativa.

Va detto però che uno degli aspetti più stimolanti (e talvolta anche un po' stressanti) di uno stage è proprio la difficoltà di prevedere le questioni che vi troverete in concreto ad affrontare, e che dipenderanno di volta in volta dai singoli professionisti con cui lavorerete, dal carico di lavoro dei colleghi a cui sarete affiancati, dall'urgenza di nuove questioni di cui lo studio è chiamato a occuparsi, e molti altri elementi ben poco "controllabili". Ricordate, ogni professionista è al servizio dei propri clienti, e sono le esigenze dei clienti che regolano la giornata di ogni legale.

Esistono in ogni caso alcune abilità basilari (si pensi alla familiarità con i principali programmi informatici, l'esperienza nello svolgere ricerche di ogni genere, le capacità di lettura veloce e di memorizzazione rapida, la conoscenza delle tecniche per esprimersi in pubblico, la capacità di "lavorare in squadra") che sono preziose in ogni circostanza ai fini dello stage: l'eventuale partecipazione a corsi specialistici in questi settori vi sarà certamente di grande aiuto, e vi consentirà anche di aver maggior fiducia in ciò che potrete apportare allo Studio che vi ospita.

Ma non dimenticate che, alla fine, ciò che conta di più è l'impegno che dimostrerete nell'affrontare i problemi, l'utilizzo e l'affinamento delle vostre capacità, e una buona dose di equilibrio e serenità!

Infine, ecco alcuni suggerimenti pratici prima del vostro "giorno uno": informatevi bene sull'orario in cui vi viene richiesto di presentarvi il primo giorno e, ovviamente, verificate l'indirizzo dello Studio (arrivare in ritardo è sempre un cattivo biglietto da visita); procuratevi i testi essenziali che vi potranno servire (quindi almeno i principali codici commentati); cercate di giungere riposati al primo appuntamento... e quando potete, rileggete con attenzione questa Guida.

3 Giorno uno

3.1 Accoglienza

L'accoglienza in Studio (e quindi le modalità con le quali viene gestita) dipende dall'organizzazione interna dello Studio.

Asla raccomanda ai propri Studi Membri di programmare per tempo e in maniera efficiente l'arrivo dei nuovi collaboratori, facendo in modo che:

- vi sia un'accoglienza da parte del tutor (si rimanda al paragrafo che segue) e da uno dei colleghi con il quale collaborerete;
- sia pronta la postazione a voi destinata e vi siano attribuite tutte le credenziali per accedere ai sistemi informatici (posta elettronica, sistemi di archiviazione dei file, della biblioteca e delle banche dati);
- vi siano indicate le regole principali di funzionamento dello Studio (orari, chiavi e codici di accesso, e tutte quelle raccomandazioni e consigli di "vita pratica" indispensabili), compresa la consegna del manuale operativo dello Studio (se esiste).

3.2 Tutor

Chi è il tutor?

Il vostro tutor è un/una collega di maggior esperienza, designato/a dal vostro Studio a fungere da "Virgilio" nel vostro viaggio all'interno del suo mondo. Il tutor potrà essere affiancato – a seconda della struttura e dell'organizzazione dello Studio in cui siete – da uno o più colleghi più giovani (e più "vicini" alla vostra posizione quindi) che coadiuvano le sue attività.

Innanzitutto il vostro tutor potrebbe aver preso parte anche alla attività di vostra selezione e potrebbe, pertanto, essere un viso a voi già noto. Se così non fosse, il vostro primo giorno farete conoscenza con questa figura, che vi accompagnerà per tutto il vostro cammino e sarà presente nei momenti "chiave" della vostra esperienza lavorativa.

Difatti il tutor, affiancato dai responsabili del team con il quale collaborerete nei prossimi mesi, sarà presente al vostro primo arrivo in Studio. È il tutor, infatti, che – con l'ausilio del personale dipendente – organizza il vostro ingresso in Studio. È grazie al tutor che visiterete lo Studio, avrete i primi incontri con i vostri colleghi e avrete modo di conoscerne le procedure interne. E, ovviamente, sarà il tutor a consegnarvi lo "Starting Kit" per lo stage!

Nel corso della vostra esperienza lavorativa, il tutor sarà il referente per la vostra integrazione nello Studio, e colui/colei a cui rivolgere domande in caso di dubbi, o far presente le vostre necessità.

Poiché il tutor è un collega con più esperienza, sarà in grado di consigliarvi e indirizzarvi nelle vostre scelte. Tuttavia, non approfittate troppo della sua disponibilità! Il tutor non è certamente a vostra disposizione per svolgere il lavoro al vostro posto...

Nel corso della durata del vostro stage il tutor potrà organizzare anche uno o più incontri – a seconda della durata della vostra esperienza lavorativa – finalizzati a verificare lo svolgimento del vostro lavoro, raccogliere impressioni e suggerimenti, e verificare il vostro coinvolgimento nella struttura dello Studio.

Infine, al termine dello stage, il tutor parteciperà all'organizzazione del colloquio finale con il vostro referente. Si rinvia al riguardo al Capitolo 5 ("Tiriamo le fila").

3.3 Gruppo di lavoro

Come anticipato, il primo giorno avrete anche modo di conoscere il gruppo di lavoro con

il quale collaborerete nel corso del periodo di stage.

A seconda dell'organizzazione e della struttura dello Studio, potrete essere assegnati a un gruppo fisso di lavoro che fa riferimento a un collega senior o a un socio, oppure genericamente a un dipartimento dello studio.

Nella prima ipotesi, avrete probabilmente un unico referente per tutta la durata dello stage, e gli stessi colleghi di lavoro; nella seconda, invece, è probabile che la vostra attività sia svolta in collaborazione con più gruppi di lavoro, a seconda delle necessità e dei carichi di lavoro, pur mantenendovi nella stessa area generale di competenza. In entrambi i casi, comunque, le modalità operative del vostro lavoro non dovrebbero subire variazioni.

Peraltro, nel caso in cui vi troviate a collaborare con più gruppi di lavoro, vi consigliamo di individuare sempre i vostri referenti e di fare in modo che questi siano a conoscenza del vostro carico di lavoro complessivo (ossia delle attività che vi vengono globalmente richieste), in modo da poter correggere eventuali carichi di attività eccessivi rispetto alla vostra posizione ed esperienza professionale.

3.4 Postazione

Il primo giorno, all'arrivo in Studio, prenderete possesso della vostra postazione di lavoro.

Questa sarà la vostra prima collocazione lavorativa: dal momento che trascorrerete qui molto tempo della vostra giornata, rendetela confortevole e magari personalizzatela un po'... (ricordando che si tratta comunque di una postazione di lavoro, e che – in vostra assenza – potrebbe essere utilizzata da altri colleghi, ad esempio in visita da altre sedi).

Avrete un vostro computer e vi sarà fornita una password per l'accesso, da conservare ed eventualmente cambiare con le tempistiche e le modalità che vi saranno indicate.

Chiedete sempre delucidazioni sui programmi di salvataggio e archiviazione dei file (spazi condivisi sul server oppure tramite appositi programmi di gestione e archiviazione dei file).

Fatevi anche indicare se avete uno vostro spazio sul server di Studio (ricordate sempre che effettuare salvataggi di file sulla memoria del vostro computer potrebbe essere un azzardo pericoloso: qualsiasi problema alla macchina potrebbe far perdervi tutto il lavoro archiviato!).

4 Vita di studio

4.1 Vita lavorativa

Molte potranno essere le attività in cui verrete coinvolti, a seconda del gruppo di lavoro a cui verrete assegnati, le vostre capacità e – perché no – un briciolo di fortuna in più (o in meno a seconda dei casi).

In generale, tuttavia, oltre all'attività di ausilio pratico al lavoro dei vostri colleghi più grandi, il vostro impegno sarà concentrato nell'attività di ricerca e redazione di note interne (anche finalizzate a un vero e proprio parere legale), nonché alla tanto discussa attività di due diligence.

Senza pretesa di esaustività e completezza, ecco qualche consiglio per la sopravvivenza nelle vostre prime giornate di lavoro (e, per consentirvi di orientarvi nel mondo della terminologia giuridica – spesso di matrice anglosassone – troverete in appendice un glossario dei termini più utilizzati).

4.1.1 L'attività di ricerca.

Come affrontare la vostra prima ricerca?

Innanzitutto tenete sempre a mente una serie di consigli che vi aiuteranno ad affrontare eventuali situazioni di disorientamento (ma si spera non anche panico) iniziale.

UNO: INDIVIDUARE IL QUESITO GIURIDICO.

Per quanto banale e scontato possa essere, l'insuccesso di una ricerca è dovuto – nel 90% dei casi – alla circostanza che non si è (ben) compreso il quesito.

Per evitare ricerche di ore e ore (se non di giorni!) che conducono poi a un lavoro non sufficiente o non rispondente a quanto richiesto, accertatevi sempre di aver chiaro cosa vi viene richiesto. Come meglio chiarito anche nel paragrafo 4.1.2 ("La redazione di un parere"), allenatevi a comprendere le fattispecie concreta oggetto della ricerca che vi viene chiesta, e ad individuare con la maggior precisione possibile il quesito giuridico di cui vi viene richiesta l'analisi o la soluzione.

In caso di dubbio, predisponete un elenco di domande e di richieste di chiarimento da sottoporre (a voce o per iscritto, questo dipende dalle circostanze) a chi vi ha affidato la ricerca.

Ricordate inoltre di delimitare l'oggetto della ricerca a quello che effettivamente vi viene chiesto e, in ultimo ma non per importanza, verificare che in Studio non sia già stata effettuata la medesima ricerca!

DUE: UTILIZZARE FONTI AFFIDABILI.

Il successo di una buona ricerca è (anche) nelle fonti utilizzate.

Diffidate dei facili risultati sui motori di ricerca web, che spesso si rivelano approssimativi, non aggiornati e, nella peggiore delle ipotesi, del tutto errati.

Fatevi, invece, indicare dove si trova la biblioteca di Studio e il settore delle riviste, per la consultazione cartacea, ma soprattutto ottenete (pretendete!) l'elenco delle banche dati e delle riviste consultabili on-line o tramite cd-rom.

Ovviamente lo Studio avrà – a seconda dei casi – una biblioteca e una sezione di banche dati e riviste on-line più o meno fornita. Tuttavia, ricordate che il vostro lavoro non si ferma alle quattro mura (anche virtuali) dello Studio...

Informatevi, quindi, anche chiedendo ai colleghi con più esperienza quali sono le banche dati on-line pubbliche (affidabili) e le biblioteche giuridiche e universitarie della vostra città accessibili alla consultazione. Nell'appendice della Guida troverete un elenco delle principali biblioteche di Roma e Milano per cominciare le vostre ricerche.

Prestate, infine, particolare attenzione agli anni di pubblicazione di riviste, articoli, manuali e saggi, nonché alle date di origine della giurisprudenza e legislazione di

riferimento. Uno degli errori più frequenti (molto fuorviante rispetto al risultato sperato di una ricerca!) è la consultazione di materiale dottrinale e giurisprudenziale, se non addirittura legislativo, non aggiornato con le modifiche e sviluppi che nel frattempo possono essere intervenuti!

TRE: PROCEDETE CON ORDINE, ACCURATEZZA E PRECISIONE.

Si può imparare a essere ordinati?

L'attività di ricerca richiede ordine, accuratezza e precisione. Non che queste siano qualità senza le quali la professione non possa esser esercitata, ma sicuramente aiutano.

Predisporre un piano di ricerca, procedere con sistematicità, catalogare con accuratezza il materiale via via raccolto indicando sin da subito i riferimenti bibliografici e classificare la vostra ricerca, potrebbero sembrare attività secondarie rispetto al fine della ricerca stessa (la soluzione di un quesito giuridico). Tuttavia questi accorgimenti vi consentiranno di procedere con maggiore speditezza e sicurezza, nonché di poter – anche in un secondo momento e magari a distanza di tempo – riutilizzare il materiale raccolto per successive ricerche o attività.

Non siate poi superficiali nella vostra attività di ricerca, ma al contrario siate curiosi, approfondite le vostre letture e, soprattutto, non arrendetevi alle prime difficoltà o di fronte a ricerche che paiono impossibili.

Se avete conseguito solo risultati lacunosi e comunque carenti rispetto al quesito posto, perseverate nelle ricerche fino al momento in cui sarete sicuri di aver consultato tutto quanto nelle vostre disponibilità. Ricordate – e fate fruttare a vostro favore – il principio dell'analogia: se un istituto non pare regolato o non risultano pronunce o interventi dottrinali ad hoc, prima di arrendervi, verificare se non vi siano istituti simili o affini sui quali esiste materiale a disposizione!

Mai gettare la spugna, dunque, prima di aver dato fondo a tutte le risorse disponibili... e quanto alla ricerca giurisprudenziale, attenti alle massime: una ricerca limitata alle sole massime giurisprudenziali spesso può essere insufficiente. In alcune ipotesi (purtroppo anche frequenti) una massima che sembra fare al caso vostro per la soluzione di un quesito giuridico va applicata in effetti ad una fattispecie diversa (se non addirittura del tutto opposta a quella concreta del vostro quesito) e, di conseguenza, potrebbe non essere così "decisiva" per la vostra ricerca come appare dalla sola lettura della massima stessa. Cercate, quindi, di leggere le sentenze per esteso o, quantomeno, verificate le fattispecie oggetto della pronuncia (almeno con riferimento a quelle massime che paiono in sé "risolutive"...).

Infine, verificate sempre le fonti che utilizzate nella redazione di eventuali note o pareri. Questo significa non limitarsi a riportare i riferimenti bibliografici di un articolo di dottrina o gli estremi di una pronuncia che fanno al caso vostro e che trovate citati in un saggio, manuale o in altra sentenza senza alcun controllo. Appurate sempre che: (i) il riferimento bibliografico o gli estremi della sentenza siano corretti (pare strano, ma non è sempre così purtroppo...) e soprattutto (ii) verificate sempre in prima persona il contenuto.

Citazioni "al buio" potrebbero, infatti, riservare amare sorprese a un occhio più attento...

QUATTRO: RISPETTATE LA TEMPISTICA ASSEGNATA, SEMPRE.

Questo è un consiglio che vale per ogni attività che vi verrà assegnata. Chiedete sempre la tempistica di realizzazione e consegna del lavoro e, ovviamente, rispettate!

Rispettare le tempistiche significa saper organizzare il proprio lavoro e il proprio tempo. Peraltro non è solo dimostrazione della propria professionalità, ma anche di naturale educazione.

Infatti, dovete sempre ricordare che il lavoro che vi viene assegnato è spesso parte di un più ampio lavoro. Ritardare la vostra parte significa ritardare il lavoro del vostro gruppo, con conseguente impossibilità di adeguarsi alle tempistiche del cliente.

Peraltro un lavoro approfondito, curato e perfetto ma consegnato oltre i termini assegnati non vale di più di un lavoro sufficiente ma consegnato in tempo. Un lavoro consegnato tardivamente, infatti, potrebbe non essere più utile, con conseguente spreco di tempo e di energie per tutti: per voi che avete effettuato il lavoro, per il collega al quale viene richiesto di effettuare il medesimo lavoro (peraltro, a questo punto, con tempi ben più stringenti...).

Ecco gli errori più comuni in cui potreste incorrere nel vostro lavoro di ricerca, da evitare senz'altro:

- il quesito non viene compreso, ma non si chiedono chiarimenti;
- le ricerche (e il conseguente lavoro scritto) sono “fuori tema” e pertanto inutilizzabili;
- lo Studio preliminare è stato carente o poco approfondito, spesso per insufficiente tempo dedicato alla ricerca delle fonti o a seguito di ricerche limitate al solo materiale di facile reperibilità (biblioteca di studio);
- vengono espresse opinioni personali prive di giustificazioni autorevoli (dottrina e/o giurisprudenza);
- le fonti citate non vengono verificate, oppure la citazione è erranea o incongruente rispetto alla fattispecie e/o all'istituto in esame;
- le fonti consultate sono inaffidabili (tenetevi alla larga da motori di ricerca generici ed “enciclopedie” di tipo open source!);
- ci si arrende, demotivati, alla prima difficoltà, senza cercare soluzioni alternative.

4.1.2 La redazione di una nota o parere.

Ora che avete compiuto con successo la vostra prima ricerca, siete pronti per mettere per iscritto il risultato ottenuto.

Qualche consiglio di carattere generale.

Innanzitutto siate sicuri di aver esattamente compreso – anche in questo caso – cosa ci si aspetta da voi: una semplice nota scritta in cui si sintetizza il risultato della ricerca, un memorandum o un vero e proprio parere?

Il livello di dettaglio sarà, infatti, diverso. Ricordate, infatti, che non sempre un testo complesso e articolato risponde alle effettive esigenze di chi vi ha richiesto il lavoro. Se la finalità è, per esempio, quella di integrare il risultato della vostra attività di ricerca nell'ambito di un parere più complesso, magari reso in via informale tramite e-mail, un lavoro semplice e chiaro è più rispondente alle esigenze di chi vi ha richiesto la ricerca.

Domandatevi, quindi, sempre qual è il format che vi viene richiesto.

Due poi sono gli aspetti da curare, in particolare, quando predisponete qualunque tipo di resoconto scritto del vostro lavoro di ricerca: la forma e la sostanza.

Cominciamo, per semplicità, dalla forma.

Un ottimo lavoro – quanto a profondità di ricerca e a valore delle soluzioni rappresentate – presentato, tuttavia, in una veste disordinata e trasandata, spesso risulta meno efficace e apprezzato di un lavoro meno “geniale”, ma con una forma curata e ordinata.

Curate, quindi, l'aspetto formale dei vostri lavori. Informatevi sugli stili e formattazioni in uso in Studio e leggete e rileggete il vostro lavoro per essere sicuri di aver eliminato ogni possibile refuso ed errore di battitura (e, ovviamente, ogni errore grammaticale deve essere assolutamente bandito ...!).

Fate attenzione poi al registro linguistico e alla terminologia utilizzata.

Innanzitutto verificare che non siano utilizzate espressioni e abbreviazioni colloquiali.

In secondo luogo individuate il destinatario finale del vostro lavoro scritto, al fine di adottare il registro più appropriato.

Premesso che è sempre e comunque richiesta l'adozione di una precisa e puntuale terminologia giuridica (da utilizzarsi a proposito!), il tenore del vostro testo cambierà a seconda che questo sia indirizzato a un collega (e quindi a un esperto del settore) oppure a un cliente. In quest'ultimo caso, infatti, occorrerà evitare il ricorso a termini astrusi, a periodi contorti e complicati... per non passare da “azzecagarbugli” di manzoniana memoria!

Un consiglio poi che vale per la redazione di qualsiasi tipo di testo (persino i saggi al temuto esame di stato): se non siete abili fiorettisti del calamaio, ricorrete a periodi semplici, limitate il ricorso a subordinate, non abbondate di aggettivi di dubbio e incerta valenza giuridica.

Prestate, infine, particolare attenzione all'uso di sostantivi e aggettivi – che spesso si rivelano una “trappola mortale”. Evitate di lasciarvi prendere la mano dall'euforia dello scrittore e rimanete “ancorati” alle definizioni e alla terminologia che viene impiegata dal codice e alla normativa.

Qualche esempio può essere utile. L'inadempimento a un'obbligazione potrà essere qualificato come “grave” o, al massimo, “gravissimo”, in ossequio a quanto disposto dal codice civile, giammai “serio” o “pericoloso” come talvolta si legge in alcuni lavori...! E, ancora, “recesso”, “risoluzione” e “rescissione” di un contratto: benché questi termini siano a volte utilizzati impropriamente come sinonimi non lo sono affatto, dal momento che si riferiscono a tre distinti istituti giuridici.

Utilizzare la terminologia giuridica in modo pertinente deve rappresentare per voi il primo obiettivo da raggiungere in tempi rapidi.

Passando poi alla sostanza, il primo e unico consiglio è quello di non iniziare la stesura dei risultati della vostra ricerca se non dopo aver predisposto un piano di lavoro (una "scaletta").

A cosa serve?

Innanzitutto aiuta sicuramente a vincere il blocco della pagina bianca che può cogliere anche scrittori "di diritto", alle prime armi o meno.

Inoltre si rivela un formidabile aiuto nell'esposizione logica e consequenziale degli argomenti che si vogliono trattare, per illustrare l'attività di (ottima) ricerca che avete svolto e per fornire la soluzione al quesito giuridico che vi è stato richiesto.

Una scaletta modello potrebbe essere così articolata:

- 1 Premessa:
 - 1.1 la fattispecie
 - 1.2 il quesito
- 2 Il corpo centrale:
 - 2.1 Individuare la normativa applicabile
 - 2.2 Dare conto degli interventi dottrinali
 - 2.3 Riportare gli orientamenti giurisprudenziali
- 3 La conclusione: la soluzione o l'esito della ricerca

In che cosa consta "in pratica" un simile schema lo spieghiamo di seguito.

La premessa: per quanto trascrivere la fattispecie concreta oggetto dello scritto e il quesito possa sembrare un'attività noiosa e superflua, in realtà presto vi accorgete che non è così.

Tale attività consente, infatti, di comprendere se avete capito bene il caso concreto oggetto del parere e il quesito posto, consentendovi di delimitare il vostro campo di attività. Di conseguenza, eviterete ricerche (e conseguenti scritti) fuori tema e comunque non rispondenti al quesito posto.

Il corpo centrale: indicate subito le norme che ritenete applicabili. Ciò facilita il vostro lavoro e quello di chi rivede o riceve il parere.

Quanto poi all'ordine delle fonti individuato (prima la dottrina e poi la giurisprudenza) questo non è tassativo, ma risponde a un ordine di "praticità".

Ricordate, infatti, che – sebbene il nostro ordinamento sia di *civil law* e non di *common law*, non essendo i giudici tenuti a conformarsi alle precedenti pronunce rese – è la giurisprudenza che di solito funge da "ago della bilancia" dirimente in caso di indecisione sulla soluzione di un quesito o sulla via (giuridica) da intraprendere o da consigliare al cliente. Con la precisazione che anche tra le pronunce giurisprudenziali vi è un ordine di importanza: minor peso le pronunce dei Tribunali, fino ad acquisire massimo peso le pronunce della Suprema Corte di Cassazione (con

l'apice nelle pronunce delle Sezioni Unite).

Per completezza ed esaustività nel vostro lavoro date anche conto di eventuali (minoritari) contrari indirizzi di autori e giurisprudenza.

Quello che, invece, non vi è – almeno al momento – richiesto sono le vostre esclusive considerazioni personali. Perifrasi quali “secondo me”, “a mio avviso”, ecc., indispongono qualsiasi collega con più esperienza: per il momento limitatevi a suffragare le vostre affermazioni e conclusioni riportando le fonti (i Professori del diritto e le Corti dei nostri Tribunali hanno – almeno per il momento – un peso e una considerazione ben maggiore rispetto alle vostre considerazioni...).

Parimenti precisiamo che il lavoro che vi viene richiesto non è una semplice collezione di articoli di dottrina e sentenze, ma un'elaborazione personale degli stessi.

Riportare di pari passo estratti di dottrina e giurisprudenza si può rivelare ben rischioso per voi e la vostra reputazione professionale. Il vostro lavoro, infatti, potrebbe essere facilmente screditato dalla semplice comparazione con i testi scritti (tenendo conto che oggi giorno la maggior parte degli articoli di dottrina e delle sentenze sono a disposizione su internet).

La conclusione: infine, riepilogando brevemente i risultati della vostra ricerca come esposti nello scritto, fornite la soluzione del quesito o, comunque, le risultanze della vostra ricerca.

Organizzando in modo logico e sistematico il corpo centrale del vostro scritto, la conclusione dello stesso non sarà altro che una sintesi chiara e precisa delle conclusioni alle quali avete portato il lettore e destinatario dello scritto.

Nessun colpo di scena, dunque, ma una risposta al quesito logica, sistematica e puntuale.

Quanto poi a restanti consigli, oltre a quello di effettuare un buon ed efficace lavoro di ricerca (in merito rinviamo al paragrafo 4.1.1), ricordatevi di catalogare e archiviare il vostro lavoro, indicando autore, oggetto e data della ricerca...chissà mai che i vostri primi lavori non vi possano tornare utili anche un domani!

4.1.3 La due diligence

Infine, parte del vostro tempo durante uno stage potrà essere probabilmente impiegato nell'attività di due diligence.

Benché sia attività passata da ultimo agli onori persino della letteratura, grazie a recenti best seller sul mondo degli studi legali, e dunque sia divenuta nozione comune, sarà chiaro rispondere a tre essenziali domande: cos'è?, a cosa serve e (soprattutto ai vostri fini) come si fa?

Cos'è?

In breve, l'attività di due diligence consiste in un vero e proprio processo di selezione ed esame di informazioni di natura patrimoniale, contabile, economica ma anche legale, ambientale e fiscale relativamente a una società, azienda o ramo di azienda.

A cosa serve?

Il processo di due diligence si inserisce, solitamente, nell'ambito di un processo di acquisizione o possibile acquisizione di una società, di un'azienda o di un ramo di azienda o di quotazione di una società su mercati del capitale di rischio, al fine di fornire un quadro quanto più preciso e dettagliato della situazione economica, patrimoniale e legale dell'oggetto dell'acquisizione.

In generale, la due diligence ha due ulteriori funzioni: (i) consentire la verifica delle informazioni fornite dalla parte venditrice (la controparte), con particolare riguardo al patrimonio netto e ai beni "essenziali" di quello che sarà l'oggetto di acquisizione; e (ii) divenire strumento per la costruzione e negoziazione tra le parti delle garanzie contrattuali sul bene oggetto dell'operazione, consentendo di effettuare una valutazione dei rischi possibili e individuando quelle materie e tematiche che dovranno formare oggetto di apposite e speciali garanzie.

Due sono le tipologie della due diligence: la "buyer due diligence" – attività svolta dai consulenti dell'acquirente – e la "vendor due diligence" – attività svolta dai consulenti del venditore.

Come si fa?

Il vero e proprio lavoro di due diligence si articola in due fasi.

Una volta suddiviso il lavoro tra i vari componenti del gruppo creato e coordinato da un collega con più esperienza, a ciascuno di voi verrà assegnata un'area di competenza (area societaria, area giuslavoristica, area contrattualistica...) o una serie di documenti, a seconda anche della specializzazione del vostro gruppo di lavoro.

La prima fase è l'analisi della documentazione assegnata.

Solitamente – fino a un paio di anni fa – esisteva un solo tipo di due diligence, quella "cartacea". Ultimamente, invece, è particolarmente in voga anche quella "virtuale": in appositi spazi sulla rete, il cui accesso è concesso solo tramite credenziali fornite dal gestore, vengono caricati tutti i documenti da esaminare e potrete restare alla vostra postazione di lavoro.

Al contrario, prima era spesso necessario recarsi direttamente in società o nella apposite "data room" (così sono chiamate le stanze che vengono allestite a tale fine) anche presso i consulenti della società stessa e prendere visione del materiale cartaceo raccolto. Ciò significava (e significa tutt'ora, perché potrà capitarvi di dover avere a che fare con una due diligence chiamiamola "tradizionale") trasferite in giro per l'Italia per periodi di tempo più o meno lunghi, a seconda della mole di documentazione messa a disposizione per l'esame.

La seconda fase è la redazione di una relazione di due diligence, ossia di una relazione in cui viene descritta la documentazione messa a disposizione per l'analisi e vengono individuate le tematiche rilevanti.

Per poter svolgere il vostro lavoro vi verrà fornito una c.d. "check list" (ossia l'elenco della documentazione suddivisa per aree tematiche richiesta e raccolta) e un modello di relazione.

Se così non fosse: chiedete questi documenti al coordinatore del gruppo di lavoro!

Quanto poi alla forma, valgono qui le medesime considerazioni svolte sulla forma

di una nota o parere al paragrafo 4.1.2 (“La redazione di una nota o di un parere”).

Inoltre, Vi suggeriamo di:

- (i) partire organizzando il lavoro. Per questo chiedete e fate sempre riferimento al collega che coordina l’attività di due diligence. Inoltre, mentre predisponete la vostra parte di relazione, tenete sempre due elenchi:
 - a) uno in cui segnerete i chiarimenti di cui necessitate,
 - b) l’altro in cui segnerete i documenti che non vi sono stati consegnati e che devono essere analizzati per completezza del lavoro svolto e i documenti che vi sono stati consegnati mancanti di alcune parti;
 - (ii) tenere sempre presenti obiettivi e funzioni della due diligence, nonché eventuali soglie di rilevanza di materialità, che consentono di “scremare” i documenti e le informazioni fornite alle sole rilevanti per la finalità della due diligence (es. analisi dei contenziosi solo se di valore superiore a una certa soglia);
 - (iii) chiedere sempre spiegazioni sui punti non compresi. Fate riferimento ai vostri colleghi con più esperienza;
 - (iv) approfondire gli istituti ignorati. Se tra i documenti sulla vostra scrivania c’è, per esempio, un contratto di locazione finanziaria – fattispecie a voi sconosciuta – bene, vuol dire che è l’ora di approfondire le vostre nozioni. Quindi... studiate, studiate, studiate!
 - (v) leggere almeno l’ultimo bilancio approvato e la documentazione di presentazione (c.d. “Information Memorandum” o “Info-memo”) dell’oggetto dell’acquisizione (se disponibile);
 - (vi) assumere un atteggiamento critico. Un atteggiamento passivo e poco curioso potrebbe portarvi a trascurare elementi di collegamento che potrebbero essere invece di vitale importanza per il vostro lavoro;
 - (vii) usare il formato condiviso e definizioni sintetiche. Chiedete al coordinatore del gruppo di indicarvi quale formato utilizzare e le definizioni concordate;
 - (viii) incrociare le informazioni con tutto il gruppo di lavoro. Partecipate agli incontri del gruppo attivamente, segnalando tematiche che avete riscontrato nell’analisi dei vostri documenti e che potrebbero essere rilevanti anche per le aree analizzate dai vostri colleghi;
 - (ix) rispettare sempre la riservatezza delle informazioni che vi sono fornite,
- e infine,
- (x) riferire le criticità e le perplessità emerse dal vostro lavoro solo al coordinatore del gruppo o al gruppo medesimo e mai a cliente e controparte o alla società oggetto del vostro esame.

4.2 Vita sociale

Nella vostra vita in Studio dovete sempre tenere a mente un principio chiaro e semplice: è lavoro, siete al lavoro.

Sebbene sia quasi scontato, a volte vi troverete in situazioni e di fronte ad atteggiamenti e comportamenti di vostri colleghi che vi faranno dubitare di ciò.

Tuttavia, ricordatevi sempre che siete in un ambiente di lavoro, che le persone che vi circondano e con le quali vi rapportate e interagite sono vostri colleghi di lavoro e non avrete problemi.

Insomma, il vostro “mantra” da tenere sempre a mente e da ripetersi (ogni tanto) da oggi in poi sarà sempre: “è lavoro, sono al lavoro”.

4.2.1 Uso della posta elettronica

La prima applicazione pratica del mantra che abbiamo visto, riguarda sicuramente l'uso della posta elettronica.

All'arrivo in Studio o nei giorni immediatamente successivi verrà aperto a vostro nome un account di posta elettronica.

Quali sono i limiti di utilizzo della posta elettronica?

Vi verrà detto che è un indirizzo di posta elettronica a uso lavorativo e non personale.

Ciò significa che, almeno tendenzialmente, la vostra nuova casella di posta elettronica è destinata a comunicazioni lavorative e non private.

In secondo luogo, ne deriva altresì che il tenore delle comunicazioni inviate tramite posta elettronica deve sempre rispettare certi canoni di forma.

Ovviamente, a seconda del diverso rapporto instaurato con i destinatari, impiegherete sempre l'uso del “Lei” per soci ed eventuali clienti e del “Tu” (formale) per colleghi con più esperienza.

Curate sempre la forma delle vostre comunicazioni: sono pur sempre testi scritti con i quali trasmettete il vostro lavoro o che, pertanto, costituiscono il contenuto stesso della attività lavorativa che vi viene richiesta.

Quanto alla forma rinviamo qui a quanto già detto al riguardo nel paragrafo 4.1.2 (“La redazione di una nota o di un parere”).

Ci sono poi delle regole di netiquette (il galateo della rete) che valgono anche (e soprattutto) per le comunicazioni lavorative e che non dovete dimenticare:

1. limitate il numero di e-mail inviate e, ovviamente, evitate lo *spam*: i vostri nuovi colleghi vi saranno grati di non ricevere comunicazioni superflue;
2. usare con parsimonia e solo nei casi di estremo bisogno il tasto “Rispondi a tutti” / “Reply all”: è davvero necessario che la vostra risposta raggiunga tutti i destinatari?
3. non scrivete in maiuscolo: nel codice internet equivale a una frase urlata. Vi piacerebbe che qualcuno entrasse nella vostra stanza urlandovi i risultati di una ricerca?!?
4. usare solo abbreviazioni standard e ammesse per prassi. Sì, dunque, alle abbreviazioni del genere “pag.” per “pagina”, “d.lgs.” per “decreto legislativo”, “cod. civ.” per “Codice Civile” e così via. No, ovviamente, ad abbreviazioni il cui utilizzo è e deve restare circoscritto ad altri ambiti (es. “xché” in luogo di

perché, “ke” in luogo di “che”, “x” in luogo di “per”, ecc)...

Un'ultima cosa sull'utilizzo della posta elettronica. A seconda dello Studio in cui siete (e dell'ambiente più o meno “rilassato” e “amichevole”) vi capiterà di essere tra i destinatari di comunicazioni indirizzate a tutto lo Studio e di tono faceto.

Bene. Qui vale ovviamente la regola d'oro di cui al punto 2 (siate parsimoniosi nel “Rispondi a tutti!”): conoscete tutti i destinatari? Siete con tutti nello stesso grado di confidenza?

Se la risposta anche a una sola delle precedenti domande è “no”, allora astenetevi dal rispondere, anche se in maniera divertente, spiritosa e, a vostro avviso, intelligente. Probabilmente lo sarà anche, ma certi scambi di e-mail sono riservate alle “alte sfere” gerarchiche dello studio (per codice tacito e non scritto).

Sicuramente troverete altri momenti e metodi per emergere e farvi notare (peraltro sotto una luce sicuramente migliore).

4.2.2 Dress code

Sebbene per detti popolari “l'abito non fa il monaco”, scoprirete presto che nel mondo del lavoro proprio così non è. Per quanto il mondo degli studi legali possa essere aperto alle innovazioni e alla modernità, resta il fatto che alla figura dell'avvocato (e quindi anche a quella del giovane che intraprende questa strada) è richiesto un comportamento decoroso e dignitoso...una condotta specchiata, insomma (come richiesto anche dal nostro Codice Deontologico).

E sicuramente cominciare da un abbigliamento decoroso consente di raggiungere almeno in parte – perché i doveri di probità, dignità e decoro che contraddistinguono la categoria non consistono solo in questo – tale risultato.

Inoltre ricordiamo che la selezione di chi è alle primissime armi (e non ha, pertanto, ancora avuto modo di esprimere le proprie capacità e potenziali) viene compiuta non solo in base al curriculum accademico ma anche, specie se il primo è ancora poco ricco (come del resto è naturale che sia) alla luce del primo impatto al colloquio.

E pare inutile ricordare che i colloqui sono per giovani che intendono intraprendere la professione legale e non qualche lavoro creativo... Prendete di conseguenza le misure da tutti quei segni esteriori e abbigliamento che potrebbero non corrispondere all'immagine di un giovane praticante avvocato!

Per facilitare poi la ricerca dell'abbigliamento più appropriato, chiedete sempre al tutor o al vostro referente se lo Studio adotta un proprio “*Dress code*”, ossia un codice di abbigliamento e, se sì, seguitelo scrupolosamente.

In ogni caso, tenete presente che quello che si richiede a un giovane come voi è un abbigliamento decoroso e presentabile.

Se per gli uomini la prassi prevede una routine di abito “giacca - cravatta”, per le “prime leve” sarà sicuramente consentito anche presentarsi con pantaloni eleganti, camicia, cravatta (al collo, mi raccomando, e non in qualche tasca o cassetto della scrivania!).

Quanto alle donne, invece, non volendo costringere nessuno a look mortificanti e

monacali, oltre ai sempreverdi tailleur, potranno andare altrettanto bene mise sobrie (pantalone o gonna con camicia e golfino). Anche se il *Dress code* di Studio nulla prevede (benché a volte sono previsti anche diktat sulla lunghezza di gonne e persino maniche – non meno di tre-quarti...), orli, scollature e spacchi devono essere consoni al luogo di lavoro...

Sulle scarpe il bando è (per entrambi i sessi) tassativo con riferimento a scarpe da ginnastica e infradito, nonché per le signore scarpe di sughero e corda d'estate e doposci di pelo di inverno (...sembra scontato, ma vi renderete conto che così non è).

Per gli uomini, quindi, sì a scarpe stringate o mocassini, per le donne più ampia scelta (salvo verifica del *Dress code* di Studio che potrebbe anche prevedere regole più stringenti, quali per esempio il bando di sandali e scarpe spuntate).

Infine, tocchiamo il punto dolente del "*Casual Friday*", ossia la moda tutta americana di adottare il venerdì un abbigliamento – diciamo così – "meno ingessato" rispetto alla restante settimana lavorativa.

"Punto dolente" se oggi siete in uno Studio ove tale prassi non è adottata, in quanto non beneficereste di un abbigliamento più comodo il venerdì.

Ma "punto dolente" anche se oggi siete in uno Studio che adotta il "*Casual Friday*", perché i rischi di gaffe sono sempre in agguato...Nonostante quanto vi capiterà di vedere in Studio, "*Casual Friday*" non significa poter presentarsi sul posto di lavoro in felpa, jeans e scarpe da ginnastica. Significa, invece, potersi permettere di non indossare un completo (e la cravatta) o un tailleur, adottando un abbigliamento sempre elegante ma meno formale.

Non cadete in un errore del genere: anche il venerdì potrebbe essere l'occasione per partecipare a una riunione, assistere a un'udienza avanti a un giudice o semplicemente presentarsi avanti al proprio socio di riferimento. Se vi presentate con un abbigliamento sciatto e poco curato correte il rischio di dover spiegare a qualche socio che no, non fate parte dell'impresa di traslochi appena chiamata...

Peraltro, presentandovi così rischiate – oltre che di fare una brutta figura – proprio di perdervi occasioni di crescita professionale. Sicuramente se si tratta di scegliere se farvi partecipare o meno a un incontro o a una riunione, anche la presenza (o meno) di un abbigliamento decoroso e, appunto, "presentabile" avrà un ruolo nella scelta.

Sul capitolo tatuaggi e piercing ci sentiamo di spendere solo poche parole: premesso che non viene richiesto a nessuno di operare dei mutamenti al proprio aspetto esteriore, se questi non sono esposti è sicuramente meglio. A buon intenditore...

Infine, un ultimo consiglio.

Alla mattina, prima di uscire di casa, valutate obiettivamente il vostro abbigliamento, eliminate ogni eccentricità ed eccesso non consoni a un luogo di lavoro, e ripetete il solito mantra... e se ciò non bastasse ancora, individuate tra i vostri colleghi con più esperienza coloro che vi paiono avere sempre un abbigliamento consoni e decoroso. Chiedete consigli, scegliete i giusti modelli e, per quanto possibile, ...imitateli!

4.1.6 Relazioni ed eventi di studio

Arrivati a questo punto della Guida i consigli che seguono non dovrebbero essere più necessari in quanto già assimilati.

Ma vale la pena di ripetersi un'ultima volta.

Il principale ed essenziale consiglio per iniziare e proseguire con il piede giusto le relazioni sociali in Studio è quello di ricordare sempre che si tratta di un ambiente di lavoro e che, pertanto, è richiesto un comportamento professionale.

Ciò ovviamente non significa escludere dall'ambiente di lavoro relazioni personali, ma significa relazionarsi con colleghi, staff, clienti e controparti con un atteggiamento serio, corretto e professionale.

Anche nell'ambito di eventi organizzati dallo Studio, siano questi di carattere professionale (convegni, corsi, seminari) che sociale (feste, ritiri o altre occasioni "mondane"), il vostro atteggiamento dovrebbe sempre tenere in considerazione che non si tratta di eventi "tra amici" ma tra colleghi e professionisti.

Sì alla socializzazione quindi (anzi, queste sono le vere occasioni in cui anche i colleghi e i soci dello Studio con i quali non collaborate potranno conoscervi), no a eccessi e comportamenti decisamente fuori dalle righe.

Per estremizzare – ma vi assicuriamo che può succedere – eccedere con i drink alla festa di Natale dello Studio o assumere comportamenti eccessivi e fuori luogo potrebbe anche non passare del tutto inosservato. Sebbene, infatti, non sia mai in discussione il vostro stile di vita privato, ciò non esclude che possa anche non apparire consono alla figura di un giovane professionista e incidere, pertanto, in modo non positivo sulla vostra valutazione complessiva.

Anche qui accenniamo, per completezza, a una tematica più "spinosa": quelle delle relazioni affettive in Studio. Sono vietate? La risposta varia da Studio in Studio, in ragione del codice di comportamento da ciascuno Studio adottato. In ogni caso, se il vostro comportamento è improntato al metro del decoro non dovrebbero sorgere complicazioni o problematiche. Pensateci bene, quindi...

Ovviamente tutte le precisazioni sopra riportare non devono scoraggiare dal partecipare alle attività di Studio, siano esse a scopo informativo che di piacere. Anzi, come sopra accennato, queste sono le migliori occasioni per consolidare la vostra integrazione nella struttura di Studio, nonché per dimostrare la vostra collaborazione e partecipazione all'attività di Studio.

5 Tiriamo le fila

5.1 Il colloquio finale

Buona prassi vuole che al termine del vostro periodo di stage si tenga un colloquio finale

con il responsabile (spesso il socio di riferimento) del vostro gruppo di lavoro.

Durante il colloquio vi saranno probabilmente illustrati i vostri punti di forza e le vostre debolezze, nonché il percorso e l'evoluzione da voi svolta. Alla valutazione finale potrà eventualmente seguire – qualora abbiate dimostrato le capacità richieste – un'offerta di prosecuzione della collaborazione, in forma diversa dallo stage.

Chiedete poi sempre anche un riscontro della vostra attività anche ai colleghi con più esperienza con i quali avete avuto occasione di collaborare nel corso del vostro stage.

Questi colloqui saranno, infatti, per voi un'ottima chance per avere una valutazione ponderata della vostra esperienza lavorativa appena trascorsa e vi consentiranno di “correggere il tiro” a eventuali vostri difetti e manchevolezze lavorative e caratteriali.

Vale la pena di ricordare che ogni momento di confronto professionale, anche se di risultanze non positive, deve essere considerato un momento di crescita. Tenete, quindi, in giusta considerazione ogni osservazione (e critica) che vi può essere mossa e consideratela per quello che è: non certo accanimento personale o persecuzione nei vostri confronti, ma uno spunto per un approfondimento e sviluppo professionale.

Peraltro, se il colloquio ha avuto esito positivo e qualora la vostra collaborazione professionale non continui con il medesimo Studio, chiedete che vi venga rilasciata una lettera di referenza attestante il buon esito dello stage. Ciò vi avvantaggerà sicuramente nella ricerca dello Studio nel quale proseguire la vostra esperienza lavorativa, costituendo un “attestato” del percorso da voi svolto fino a questo momento.

5.2 Valutare il “Progetto Stagista”

Infine, dopo esserci prodigati in consigli (si spera) utili per la vostra esperienza, vi chiediamo un minuto del vostro tempo e della vostra collaborazione.

Al termine del vostro stage (e dunque della vostra prima – e si confida positiva esperienza negli Studi Legali), vi chiediamo di compilare un breve questionario che ci aiuterà a migliorare questo lavoro. La speranza è, infatti, quella che questo “*Starting Kit*” vi sia stato di aiuto in questa esperienza.

Con i vostri riscontri sul “Progetto Stagisti” di cui questo libercolo è parte, nonché con i vostri – almeno da parte dei più volenterosi – suggerimenti contiamo di migliorare sempre di più il servizio reso ai vostri prossimi colleghi che in futuro seguiranno le vostre stesse orme.

Troverete il questionario sul sito Asla (www.aslaitalia.it). La compilazione vi chiederà non più di cinque minuti del vostro tempo ed è rigorosamente anonima.

Infine, seguitemi anche su Facebook alla pagina ASLA.

Appendice I

Il Glossario

Accordo di Riservatezza (“Non-Disclosure Agreement” o “Nda”) Accordo con il quale compratore e venditore stabiliscono di mantenere riservati – e non divulgare a terzi – l'esistenza, i termini e le condizioni della trattativa in corso.

Business Plan Termine anglosassone che indica il documento predisposto dalla Target (v. definizione che segue) nel quale vengono illustrati uno o più progetti di impresa o piani di sviluppo, con riferimento a variabili strategiche, tecnologiche, commerciali ed economico-finanziarie.

Buy Back Termine anglosassone che indica l'operazione di riacquisto di azioni proprie da parte di una società.

Buy or Sell Clause Termine anglosassone che indica la clausola tra soci che impone a una delle parti (socio A) di fissare un prezzo per azione (quota) e obbliga alternativamente l'altra parte (socio B) a: (i) vendere al socio A tutte le azioni (quote) detenute al prezzo determinato da quest'ultimo; oppure (ii) a comprare tutte le azioni (quote) detenute dal socio A, sempre al prezzo determinato da quest'ultimo.

Call Option Termine anglosassone che indica l'Opzione di Acquisto.

Capital Gain Termine anglosassone che indica la differenza tra il prezzo di acquisto di una partecipazione e il ricavo derivante dalla sua vendita.

Cash-Out Termine anglosassone che indica la distribuzione di denaro da parte della società.

Claim Termine anglosassone che indica una contestazione relativa al contratto e agli obblighi in esso previsti.

Closing Termine anglosassone che indica il momento conclusivo di un'operazione di M&A (v. definizione che segue). In particolare indica la data – anche coincidente con il Signing (v. definizione che segue) – in cui viene data esecuzione al contratto di compravendita (SPA, v. definizione che segue), perfezionando il trasferimento della partecipazione compravenduta mediante il compimento delle attività previste dal contratto stesso e dalla legge (es. girata dei titoli azionari e versamento del prezzo di acquisto).

Corporate Governance Termine anglosassone che indica l'insieme delle regole che definiscono i comportamenti da rispettare per il governo della società e i rapporti tra soci e organo amministrativo.

Deal Breakers Termine anglosassone che indica i fattori che possono portare alla man-

cata conclusione di un'operazione di M&A, solitamente emergenti nel corso dell'attività di Due Diligence (v. definizione che segue).

Deliverable Termine anglosassone che indica il prodotto finale dell'attività svolta, il quale viene, appunto, consegnato al cliente.

Diritto di Covendita Indica il diritto di un socio a partecipare pro-quota al trasferimento delle azioni (o quote) detenute congiuntamente al trasferimento di azioni (o quote) effettuato da un altro socio (definito anche "Tag-Along").

Diritto di Prelazione Indica il diritto di un socio a essere preferito, a parità di condizioni, a terzi in caso di trasferimento di azioni (o quote) effettuato da un altro socio.

Diritto di Trascinamento Indica il diritto di un socio a obbligare gli altri soci alla vendita delle proprie azioni (quote) detenute, per consentire il trasferimento del controllo o della totalità di azioni (o quote) della società (definito anche "Drag-Along").

Disinvestimento Indica la cessione, totale o parziale, della partecipazione detenuta in una società al termine di un'operazione di M&A.

Drag-Along Termine anglosassone che indica il Diritto di Trascinamento.

Due Diligence Termine anglosassone che indica l'insieme di attività di verifica della Target, svolte anche tramite l'ausilio di consulenti esterni (inclusi i consulenti legali), volte tra l'altro a verificare la consistenza patrimoniale della società e la veridicità delle informazioni fornite. Le risultanze di tale attività sono contenute in un apposito report di Due Diligence.

Earning Before Interest and Taxes (EBIT) Termine anglosassone che indica il Margine Operativo Netto di un'impresa, inteso come il risultato della gestione ordinaria caratteristica di un'impresa, definito dalla differenza tra ricavi, costi operativi e ammortamenti, esclusi gli interessi passivi netti e le imposte.

Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) Termine anglosassone che indica il Margine Operativo Lordo di un'impresa inteso come il risultato della gestione ordinaria caratteristica di un'impresa, definito dalla differenza tra ricavi e i costi operativi, esclusi gli interessi passivi, le imposte e gli ammortamenti.

Earn Out Termine anglosassone che indica la formula attraverso la quale parte del pagamento del prezzo di acquisto di un'impresa o di una quota di questa diviene differito e solo eventuale, essendo riconosciuto solo al verificarsi di determinate condizioni economiche, finanziarie o patrimoniali.

Enterprise Value Termine anglosassone che indica il valore di impresa, inteso come somma algebrica tra valore del capitale e posizione finanziaria netta.

Equity Termine anglosassone che indica il capitale proprio della società.

Executive Summary Termine anglosassone che indica la sezione di un report (solitamente di Due Diligence) in cui vengono riassunti gli aspetti più rilevanti emersi nel corso dell'attività svolta.

Exit Termine anglosassone che indica genericamente il Disinvestimento (altro sinonimo: "Way Out").

Fondo Mobiliare Chiuso Indica lo strumento finanziario che raccoglie capitali presso investitori istituzionali (quali banche, fondazioni, compagnie assicurative, fondi pensione) e presso privati, per investirli nel capitale di rischio di imprese non quotate (c.d. "Fondo di Private Equity").

Framework Agreement (Contratto Quadro) Termine anglosassone che indica un contratto che regola gli aspetti fondamentali dell'accordo raggiunto tra due o più parti, rinviano a separata sede (solitamente ulteriori e diversi contratti) la disciplina di dettaglio.

Information Memorandum Termine anglosassone che indica il documento che riassume le caratteristiche generali di una società a beneficio di un potenziale investitore.

Initial Public Offering (IPO) Termine anglosassone che indica l'offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione di azioni di una società, finalizzata ad avviare il processo di quotazione su di un mercato regolamentato.

Lettera di Intenti Indica il documento contrattuale nel quale vengono definitivi, in via preliminare e senza assumere obblighi reciproci in merito, i principali aspetti economici, legali e societari di un'operazione di M&A (definita anche, con un termine anglosassone, come "Letter of Intent" o LOI).

Leveraged Buy Out (LBO) Termine anglosassone che indica una tecnica di acquisizione di una società effettuata (prevalentemente) mediante il ricorso a indebitamento.

Lock Up Termine anglosassone che indica un accordo tra i soci in base al quale tutti o alcuni tra questi si impegnano a non cedere le azioni (o quote) detenute prima di una determinata scadenza.

Management Buy Out (MBO) Termine anglosassone che indica un'operazione di acquisizione di una società che vede coinvolto anche il management della medesima società. Nel caso in cui l'operazione sia effettuata (prevalentemente) mediante il ricorso a indebitamento si definisce "Management Leveraged Buy Out" (MLBO). L'acronimo "MLBO" può tuttavia anche indicare operazioni di fusione a seguito di acquisizione mediante ricorso all'indebitamento (c.d. "Merger Leveraged Buy Out").

Merger And Acquisition (M&A) Termine anglosassone che indica le operazioni di trasferimento di azioni (o quote) di società.

Newco Termine anglosassone che individua una società di nuova costituzione (i.e. New Company)

Opzione di Acquisto Indica il diritto di una parte di acquistare tutte o parte delle azioni (quote) detenute da un'altra parte, a condizioni prefissate, al ricorrere di certe condizioni o a una certa data (definita anche "Call Option").

Opzione di Vendita Indica il diritto di una parte di vendere tutte o parte delle azioni (o quote) detenute a un'altra parte, a condizioni prefissate, al ricorrere di certe condizioni o a una certa data (definita anche "Put Option").

Patti Parasociali Indica l'insieme degli accordi tra i soci che regolano i rapporti tra i medesimi, le loro modalità di partecipazione agli organi sociali, nonché il Disinvestimento.

Put Option Termine anglosassone che indica l'Opzione di Vendita.

Right Of First Offer Termine anglosassone che indica il diritto di una parte di effettuare ad un'altra parte un'offerta finalizzata all'acquisto delle azioni (o quote) che quest'ultima parte intende trasferire.

Signing Termine anglosassone che indica la data – anche coincidente con il Closing – in cui compratore e venditore sottoscrivono lo SPA (v. definizione che segue).

Share Purchase Agreement (SPA) Termine anglosassone che indica il contratto di compravendita di azioni (o quote); trattasi di contratto preliminare di compravendita oppure di contratto definitivo a esecuzione differita.

Stock Option Termine anglosassone che indica il diritto attribuito ai dipendenti e al management della società di acquistare, a condizioni vantaggiose, azioni (o quote) della medesima società, al ricorrere di determinati eventi o a una certa data.

Tag-Along Option Termine anglosassone che indica il "Diritto di Covendita".

Target (Company) Termine anglosassone che indica la società oggetto dell'operazione di M&A (es. la società che si intende acquisire).

Veicolo (o Società Veicolo) Indica la società (anche di nuova costituzione) mediante la quale viene realizzata l'operazione di M&A (es. la società che acquista le partecipazioni della Target).

Way Out Si veda la voce Disinvestimento ed Exit.

Appendice II

Le Biblioteche

Milano

Biblioteca Ambrosoli

Palazzo di Giustizia, C.so P.ta Vittoria, 12 - 20121 Milano

Apertura: dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 / 14:15-17:45; venerdì 9:00-13:00

Fax +39 02.55.01.36.69

e-mail: biblioteca@ordineavvocatimilano.it

sito internet: www.ordineavvocatimilano.it/biblioteca.htm

Biblioteche delle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia Sala Crociera

via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano

Apertura: dal lunedì al venerdì 9:00-18:45

Tel. +39 02 503 12285

e-mail: sara.sartorio@unimi.it

sito internet: www.sba.unimi.it/Biblioteche/bgIf/2092.html

Biblioteche delle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia Sala Crociera

L.go Gemelli 1 - 20123 Milano

Edificio Gregorianum - 4° piano

Apertura: dal lunedì al venerdì 9:00-20:00

Tel. +39 02.7234.2296

sito internet: <http://milano.unicatt.it/biblioteca/index.html>

Roma

Biblioteca della Camera dei Deputati

Via del Seminario, 76, 00186 Roma

Apertura: dal lunedì al venerdì 9:00-19:30; sabato 9:00 - 12:30

Tel. +39 06 6760.3672 / +39 06 6760.3254

sito internet: <http://biblioteca.camera.it/>

CED della Corte di Cassazione

piazza Cavour, 00193 Roma

Apertura: dal lunedì al venerdì 8:30-15:00

Tel. +39 06 68832220

e-mail: sara.sartorio@unimi.it

sito internet: www.sba.unimi.it/Biblioteche/bglf/2092.html

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Viale Castro Pretorio 105 - 00185 Roma

Edificio Gregorianum - 4° piano

Apertura: dal lunedì al venerdì 8:30-19:00; sabato 8:30-13:30

Tel. +39 06 49891 - Fax +39 06 4457635

email: bnc-rm@beniculturali.it

sito internet: www.bnrcrm.librari.beniculturali.it/



Avv. Fabio Cappelletti

Studi legali associati pregiudizi e miti da sfatare

da *La Rivista del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Milano* (n.4/2006)

La sempre maggior diffusione in Italia degli Studi legali associati, e la loro crescente dimensione e organizzazione, hanno destato in parte dell'avvocatura tradizionale forti preoccupazioni ed un atteggiamento pregiudizialmente critico, tendente a contrapporre chi eserciterebbe davvero la nobile ed antica professione intellettuale (gli Avvocati tradizionali, svolgenti prevalentemente l'attività giudiziale in piccoli studi) a chi presterebbe servizi legali nell'ambito di vere e proprie imprese legali (gli Avvocati facenti parte di Studi associati medio-grandi, più moderni ed organizzati).

La recente introduzione, con il d.l. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani sulla competitività), di disposizioni che si propongono di tutelare il cliente-consumatore, ha ulteriormente alimentato il timore dell'avvocatura tradizionale che i piccoli Studi legali non riescano a sopravvivere e possano essere schiacciati dalla concentrazione dei grandi Studi, timore che non ha mancato di manifestarsi anche in occasione del 28° Congresso Nazionale Forense tenutosi a Roma dal 21 al 24 settembre di quest'anno.

Molti degli argomenti più frequentemente usati contro gli Studi associati medio-grandi rivelano una limitata conoscenza del fenomeno, e pregiudizi tanto diffusi quanto infondati.

Con il presente intervento ASLA, Associazione che già riunisce molti Studi legali associati italiani di medie e grandi dimensioni (ed aperta all'adesione di altri Studi), intende fornire un contributo alla miglior conoscenza della realtà degli Studi associati e stimolare un sereno ed obiettivo dibattito sull'argomento.

1 Gli Studi associati medio-grandi non sono imprese

Come anticipato, vi è chi ritiene che gli Studi legali associati di medie-grandi dimensioni siano ormai divenuti delle imprese legali, dotate di una tale massa critica e forza economica da poter effettuare notevoli investimenti, anche pubblicitari, prestare servizi legali sempre più standardizzati, e così comprimere gli spazi riservati all'avvocatura tradizionale, che rischierebbe l'estinzione. Si sostiene inoltre che tali imprese legali intenderebbero competere con l'avvocatura tradizionale offrendo servizi a basso costo, peraltro di modesta qualità.

La tesi è del tutto priva di fondamento, per molteplici ragioni.

Anzitutto, non è vero che gli Studi legali di medie-grandi dimensioni siano delle imprese:

in qualunque forma costituiti, essi sono soltanto aggregazioni di professionisti, ciascuno dei quali svolge la professione “sul campo” come qualsiasi altro Avvocato, anche se generalmente con prevalenza dell’attività stragiudiziale rispetto a quella giudiziale.

L’attività viene svolta dai soci personalmente e sotto la propria esclusiva responsabilità professionale, e non certo limitandosi a dirigere lo Studio ed i collaboratori, e cioè operando sostanzialmente quali manager d’azienda. I soci degli Studi associati si avvalgono ovviamente di collaboratori, ed associano alle pratiche altri soci in ragione delle competenze specialistiche ritenute necessarie o quando il numero di incarichi già in essere non consenta loro di dedicarsi interamente in via personale, esattamente come avviene in molti Studi individuali (o Studi nei quali più Avvocati condividono spese e strutture).

Basti pensare che negli Studi associati di cui trattasi vi sono mediamente da due a quattro collaboratori per ogni socio (inclusi i praticanti), rapporto non dissimile da quello di molti piccoli Studi tradizionali.

Né tantomeno negli Studi associati medio-grandi esiste, tra soci e rispetto ai collaboratori, un rapporto di tipo propriamente gerarchico, come nelle imprese. Vi sono indubbiamente soci più autorevoli di altri, per competenze professionali, anzianità e clientela, ma tale posizione di oggettiva preminenza, spesso condivisa tra più figure di spicco, riflette un fenomeno naturale ed è semmai attenuata rispetto agli Studi tradizionali, cresciuti attorno alla figura del fondatore - dominus. Non diversa è la situazione dei collaboratori: il socio certo impartisce istruzioni sullo svolgimento delle pratiche, in quanto più anziano ed esperto professionalmente, ma se volesse imporre il proprio punto di vista in forza di un rapporto meramente gerarchico perderebbe i migliori collaboratori, a beneficio di Studi che rispettano maggiormente la professionalità dei giovani colleghi.

Un’altra notevole differenza tra le imprese (costituite in forma di società di capitali) e gli Studi legali medio-grandi è quella relativa all’attribuzione dei profitti. Nelle prime gli utili vengono distribuiti ai soci in relazione ai capitali apportati, mentre nei secondi gli utili vengono ripartiti tra tutti i soci esclusivamente in funzione del lavoro prestato.

Ed è bene osservare, al riguardo, che anche gli Studi membri di ASLA sono concordi nel ritenere che gli Studi legali non debbano venire aperti alla partecipazione dei soci capitalisti, sia perché ciò li snaturerebbe, sia perché non ne sussiste l’esigenza. La creazione e lo sviluppo di uno Studio legale non richiedono infatti investimenti così importanti da non poter essere affrontati dagli Avvocati che ne fanno parte, anche facendo ricorso a finanziamenti bancari ottenibili mediante semplici garanzie di firma sulla base dei redditi in precedenza conseguiti. Tanto più se la crescita è armonica e graduale, come è giusto che sia. Né tantomeno occorre disporre di capitali per divenire soci, come sarà più analiticamente illustrato al successivo punto 5.

Anche l’avviamento connesso al nome negli Studi legali ha caratteristiche del tutto diverse da quello delle imprese. Esso deriva infatti dall’attività e dalla reputazione di tutti i soci dello Studio, anche se esso prende il nome dei soci maggiormente rappresentativi (per l’evidente impossibilità di utilizzare il nome di tutti i soci, quando essi siano molti). Tale avviamento non è trasferibile come un qualsiasi bene immateriale, in quanto se il c.d. name partner cessa di far parte dello Studio viene meno il diritto di utilizzare il suo nome. Secondo l’attuale normativa ciò avviene non solo quando il name partner continua a svolgere attività professionale altrove, ma anche quando cessa del tutto l’attività per raggiunti limiti d’età o decesso, cosa che penalizza fortemente gli Studi medio-grandi italiani rispetto agli

omologhi Studi esteri e rende più difficile assicurarne la continuità nel tempo (senza rispondere ad una effettiva esigenza di tutela dei Clienti, che ben difficilmente potrebbero essere tratti in inganno da eventuali omonimie).

2 Gli Studi associati medio-grandi sono tutti Studi italiani

Un altro mito da sfatare è che gli Studi associati medio-grandi operanti in Italia siano Studi legali inglesi o americani.

Anzitutto, molti degli Studi in questione sono Studi italiani, del tutto indipendenti dalle law firm anglosassoni. Essi si avvalgono normalmente di rapporti stabili con Studi esteri, comunitari e no, in funzione della necessità di assistere Clienti italiani operanti all'estero o Clienti stranieri con interessi in Italia - ma tali rapporti non valgono certo a differenziarli da qualsiasi altro Studio italiano.

Ma anche gli Studi associati facenti parte di network internazionali, per lo più inglesi o americani, sono formati quasi esclusivamente da Avvocati italiani, regolarmente iscritti all'Albo professionale ed alla Cassa Forense. Il più stretto legame di tali Studi con il network di appartenenza può incidere maggiormente sul modello organizzativo e sulle procedure interne, o sulla tipologia di clientela e di lavoro svolto, ma non determina alcun tipo di dipendenza. Prova ne è che sono tutt'altro che infrequenti i casi in cui lo Studio italiano esce dal network di riferimento ed entra a far parte di altri network (o rimane del tutto indipendente).

In conclusione, tutti gli Studi in questione sono Studi italiani che svolgono per lo più attività internazionale, e non già Studi esteri presenti in Italia.

3 La specializzazione è il motore delle aggregazioni professionali medio-grandi

E' del tutto illogico sostenere che gli Studi legali associati di medie-grandi dimensioni mirino a realizzare profitti crescenti fornendo servizi legali standardizzati, a basso costo e di modesta qualità, come si sostiene farebbero le imprese.

Anzitutto ciò non è vero neppure per quelle imprese, e sono molte, che si propongono di fornire beni o servizi di qualità per creare valore aggiunto, e sottrarsi così alla pura e semplice competizione sul prezzo. Competizione assai difficile, in quanto richiede un'organizzazione efficientissima, fortemente esposta alla concorrenza.

Ciò vale ovviamente anche per gli Avvocati di qualsiasi tipo ed in qualunque forma organizzati: il valore aggiunto può essere riconosciuto dal Cliente solo in funzione della qualità delle prestazioni rese, incluso il livello delle competenze specialistiche, mentre lo svolgimento di attività non complesse e del tutto fungibili porta inevitabilmente a lavorare con margini limitati, tanto meno sopportabili quanto più l'organizzazione di Studio è complessa e costosa.

La specializzazione è proprio il fattore che spiega perché anche molti Avvocati di cultura e tradizione italiana - tendenzialmente individualisti - abbiano deciso di unirsi tra loro e far crescere le aggregazioni embrionali da decenni già utilizzate per la sola condivisione delle spese e delle strutture, trasformandole in veri e propri Studi unitari ed organizzati.

In particolare è l'esigenza di servire una clientela sempre più sofisticata ed internazionale, e di fornirle in un unico contesto competenze specialistiche multidisciplinari e multigiurisdizionali, il vero motore delle aggregazioni professionali formatesi. Negarlo significa dimenticare un principio economico elementare: è la domanda che crea l'offerta, e non viceversa.

Vi sono infatti Clienti, e particolarmente imprese multinazionali, che si rivolgono abitualmente allo Studio internazionale di riferimento per ogni loro necessità, o che addirittura per regole interne si devono necessariamente servire di tale Studio. Essi pertanto, quando operano all'estero, richiedono di potersi avvalere di Studi facenti parte del relativo network, o quantomeno ad un'unico Studio nazionale in grado di trattare a livello specialistico qualsiasi pratica. Ma analoga esigenza è sempre più sentita anche dalle grandi imprese nazionali.

Vi sono inoltre pratiche marcatamente multidisciplinari, che possono essere svolte solo da uno Studio associato dotato al proprio interno di specialisti in grado di coprire ogni area coinvolta.

Ad esempio, se un gruppo multinazionale intende acquisire un altro gruppo operante in diversi Paesi, è evidente che opterà per uno Studio legale internazionale presente in ogni giurisdizione interessata, o dotato di stabili rapporti di collaborazione con Studi nazionali che possano prestare assistenza in relazione ad ogni materia coinvolta, perché sarebbe diseconomico e poco efficiente selezionare in ciascuno dei Paesi coinvolti singoli specialisti (e coordinarli tra loro).

4 Gli Studi medio-grandi necessitano di regole ed organizzazione

Non è vero neppure che entrare a far parte di uno Studio legale medio-grande spiani la vita professionale e sia privo di controindicazioni, come sembrano sostenere taluni.

Non si tratta solo di riuscire a far coesistere una pluralità di professionisti con personalità ed esigenze diverse, in un Paese nelle quali le professioni sono sempre state concepite e disciplinate come individuali, ma anche di sopportarne regole, procedure e costi di struttura.

Ogni professionista facente parte di simili organizzazioni è tenuto all'osservanza di numerose regole senza le quali la convivenza sarebbe impossibile, rinunciando così ad una parte importante della propria sovranità, e deve necessariamente avvalersi di strutture adeguate e costose. Prova ne è che non pochi soci di Studi medio-grandi optano poi per ritornare ad una dimensione più limitata e vivibile.

Va considerato infatti che, se in uno Studio di piccole dimensioni ogni decisione viene assunta e messa in atto dal titolare (o dai soci d'accordo tra loro), in uno Studio di medio-grandi dimensioni occorre delegare a singoli soci il compito di occuparsi - nel comune interesse - dei vari aspetti inerenti la gestione dello Studio, accettandone le decisioni e dotandosi di uno staff che presidi alle funzioni non indelegabili, quali le questioni logistiche, amministrative ed organizzative.

Se così non fosse, uno o più soci dovrebbero occuparsi di tali aspetti pressoché a tempo pieno, con conseguente snaturamento del ruolo, che diventerebbe di manager e non di Avvocato.

Ma anche l'uso corrente di una terminologia aziendalistica ha contribuito a generare gli equivoci che portano alcuni ad assimilare gli Studi medio-grandi alle imprese, del tutto impropriamente.

Negli Studi medio-grandi vi è sì almeno un managing partner, cioè un socio al quale è affidata la responsabilità generale della gestione dello Studio stesso, ma non si tratta di una figura assimilabile quella dell'amministratore delegato di un'impresa. Il managing partner non è sovraordinato agli altri soci, normalmente non è remunerato specificamente per tale attività, e continua ad esercitare la professione quale Avvocato. Per tali ragioni, e proprio per evitare un suo distacco eccessivo o permanente dalla professione, in molti Studi il managing partner viene sostituito periodicamente.

Negli Studi in questione è normalmente presente anche un office manager. Si tratta di un professionista o dipendente, non Avvocato, al quale è affidata la gestione dei soli aspetti organizzativi che possono essere delegati, in quanto non richiedenti le competenze e le esperienze che solo un Avvocato può avere. E' dunque una figura del tutto diversa da quella del direttore generale di un'impresa, al quale è affidata la responsabilità generale dell'intera gestione operativa.

Ancor più subordinato è ovviamente il ruolo di altre persone eventualmente facenti parte dello staff, quali i responsabili dell'amministrazione, del personale, dei sistemi informatici, della comunicazione, ecc.

5 Il ruolo e le prospettive dei giovani Avvocati

E' stato affermato che gli Avvocati non soci che collaborano stabilmente con gli Studi medio-grandi sarebbero di fatto dei dipendenti, che come tali dovrebbero essere inquadrati, e che la progressiva crescita del numero di Avvocati-dipendenti porterà ad un forte peggioramento della qualità e addirittura all'estinzione del ceto medio dell'avvocatura. Si è parlato addirittura di "bracciantato intellettuale"!

Si tratta di un tema di particolare rilevanza, in quanto concerne per lo più i giovani Avvocati e le loro prospettive.

La rappresentazione che viene fatta delle suddette figure professionali è però quanto mai errata e fuorviante.

Gli Studi medio-grandi selezionano infatti con grande cura i giovani colleghi, nella consapevolezza che essi rappresentano un investimento per il futuro e la loro principale ricchezza.

Anche in ragione della forte concorrenza tra gli Studi ad assicurarsi i giovani Avvocati migliori, essi sono remunerati sin dalla fase della pratica professionale in misura adeguata, e sufficiente a consentire loro anche di sostenere autonomamente i costi necessari per eventualmente trasferirsi e vivere in una grande città.

I giovani vengono adeguatamente formati, anche mediante la partecipazione a corsi interni

ed esterni, e svolgono una pratica effettiva, spesso con la necessaria multidisciplinarietà assicurata dalla presenza di diverse competenze specialistiche.

Normalmente ogni Studio medio-grande predetermina e rende noto agli interessati lo sviluppo di carriera prospettico, dal praticantato all'eventuale ingresso quali soci, secondo regole uguali per tutti e che prescindono da aspetti personalistici.

Tutti hanno dunque l'opportunità di divenire soci, opportunità che diverrà concreta o meno in funzione della capacità e dell'impegno di ciascuno. E va sottolineato, al riguardo, che negli Studi medio-grandi non viene richiesto al giovane socio di acquistare, pagandola, la propria quota di partecipazione agli utili: vengono infatti normalmente utilizzati sistemi a punti, assegnati gratuitamente al momento dell'ingresso nell'associazione professionale e periodicamente incrementati, proprio per non creare barriere all'ingresso dei giovani migliori.

Ma anche chi non diviene socio dello Studio nel quale si è formato, se ha adeguatamente capitalizzato quanto ha avuto la possibilità di apprendere, potrà divenire socio di altri Studi, formare il proprio Studio, solo o con altri colleghi, divenire giurista d'impresa, anche in posizione dirigenziale, o continuare a collaborare con Studi medio-grandi, che si contendono e remunerano assai bene i collaboratori più validi.

E' perciò di fondamentale importanza che i giovani Avvocati non siano formati né inquadrati quali dipendenti, perché ciò condizionerebbe negativamente il loro approccio alla professione e limiterebbe fortemente le loro prospettive future. Né servirebbe fornire loro le tutele riconosciute ai lavoratori dipendenti, delle quali beneficerebbero per un periodo breve, essendo comunque destinati a divenire, con la piena maturazione professionale, Avvocati del tutto autonomi e liberi professionisti ad ogni effetto.

6 Conclusioni

In conclusione, l'assimilazione degli Studi legali associati medio-grandi alle imprese è del tutto inappropriata. Essi costituiscono delle entità peculiari, sostanzialmente di tipo cooperativistico, formate dall'unione su base paritetica di Avvocati che svolgono personalmente un'attività squisitamente professionale, in forma organizzata.

Tali Studi non sono né saranno in futuro alternativi ai piccoli Studi tradizionali, non li fagociteranno, né vanno ad essi contrapposti.

L'Avvocato generalista svolge - e continuerà a svolgere in futuro - un ruolo essenziale nell'assistenza giudiziale e nell'assistenza stragiudiziale di base, anche di ottimo livello e su questioni complesse, e costituisce un punto di riferimento insostituibile per la clientela per la quale la personalità del rapporto è indispensabile. Così è anche per l'Avvocato specialista di una singola materia, che nel proprio settore può raggiungere livelli di assoluta eccellenza.

Gli Studi associati medio-grandi si rivolgono ad un segmento di mercato diverso, e non v'è ragione perché non possano coesistere con i piccoli Studi tradizionali, nel quadro di una cornice normativa più adeguata e rispondente alle rispettive e diverse esigenze, così come avviene da molto tempo all'estero e nei Paesi più evoluti.



Costituzione della Repubblica Italiana

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici. (*)

NOTE:

(*) *La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.*

ART. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ART. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMA

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

ART. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti

provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

ART. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

ART. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

ART. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

ART. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

ART. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

ART. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

ART. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

ART. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

ART. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

ART. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

ART. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

ART. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

ART. 26

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (*)

NOTE: () La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.*

ART. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte. (*)

NOTE: () L'art. 27 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.»

ART. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI

ART. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

ART. 30

E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

ART. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

ART. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ART. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

ART. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

ART. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

ART. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

ART. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ART. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

ART. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

ART. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

ART. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

ART. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

ART. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

ART. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

ART. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

ART. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

ART. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

ART. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. (★)

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

NOTE: (★) Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue: "1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore."

ART. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

ART. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

ART. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. (★)

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

NOTE: (★) L'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto, in fine, un periodo al primo comma dell'art. 51.

Il testo originario del primo comma era il seguente:

"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge."

ART. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

ART. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

ART. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE SECONDA
ORDINAMENTO DELLA RE-
PUBBLICA

TITOLO I.
IL PARLAMENTO

Sezione I. Le Camere

ART. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)

NOTE: () L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un

deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

In seguito, l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha modificato l'art. 56. Il testo dell'articolo 56, come sostituito dalla legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.”

ART. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)

NOTE: () L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.*

Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:

“Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore."

Il testo dell'articolo 57 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 2 del 1963 così disponeva:

"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti."

Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è provveduto all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.

L'art. 57 è stato poi modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il testo dell'art. 57, come modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, era il seguente:

"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore."

ART. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

ART. 59

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

ART. 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. (*)

NOTE: (*) L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.»

ART. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

ART. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

ART. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

ART. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

ART. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

ART. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. (*)

NOTE: () L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993,*

n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato

della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.»

ART. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II. La formazione delle leggi

ART. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ART. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 75

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

ART. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

ART. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

ART. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. (*)

NOTE: () L'art. 79 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.»

ART. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

ART. 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

ART. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La com-

missione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.

Titolo II. Il Presidente della Repubblica

ART. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

ART. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

ART. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

ART. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

ART. 87

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

ART. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (*)

NOTE: () Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.*

Il testo originario del comma era il seguente:

«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.»

ART. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Par-

lamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III IL GOVERNO

Sezione I. Il Consiglio dei ministri

ART. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

ART. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ART. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

ART. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

ART. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. (*)

NOTE: () L'articolo è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.*

Il testo originario era il seguente:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.»

Sezione II. La Pubblica Amministrazione

ART. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

ART. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III. Gli organi ausiliari

ART. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

ART. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV LA MAGISTRATURA

Sezione I. Ordinamento giurisdizionale

ART. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

ART. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno

la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

ART. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

ART. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

ART. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

ART. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

ART. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

ART. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

ART. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II. Norme sulla giurisdizione

ART. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte del-

l'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. (*)

NOTE: () I primi cinque commi dell'art. 111 sono stati introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.*

Si riporta di seguito l'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2:

«1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.»

ART. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

ART. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

ART. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. (*)

NOTE: (*) L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.»

ART. 115

(Abrogato) (*)

NOTE: (*) L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.»

ART. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. (*)

NOTE: (*) L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.»

Si riporta di seguito l'art. 10, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.»

ART. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;

ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. (*)

NOTE: () L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.»

Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

ART. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. (*)

NOTE: (*) L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.»

ART. 119

I Comuni, le Province, le Città metropoli-

tane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. (*)

NOTE: (*) L'art. 119 è stato sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.»

Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione

di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

ART. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. (*)

NOTE: (*) L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.»

ART. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre fun-

zioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. (*)

NOTE: (*) L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.»

ART. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. (*)

NOTE: (*) L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.»

Si riporta di seguito l'art. 5, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1:

«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli; b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.»

ART. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. (*)

NOTE: (*) L'art. 123 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal Con-

siglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.»

In seguito, l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha aggiunto, in fine, un comma.

ART. 124

(Abrogato) (*)

NOTE: () L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.»

ART. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. (*)

NOTE: () Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.»*

ART. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può

essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. (*)

NOTE: () L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.*

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.»

Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

ART. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (*)

NOTE: (*) L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.»

ART. 128

(Abrogato) (*)

NOTE: (*) L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.»

ART. 129

(Abrogato) (*)

NOTE: (*) L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.»

ART. 130

(Abrogato) (*)

NOTE: (*) L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.»

ART. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna. (*)

NOTE: (*) L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a sé stante.

ART. 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Re-

gioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. (*)

NOTE: () L'art. 132 è stato modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.»*

ART. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I. La Corte costituzionale

ART. 134

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. (*)

NOTE: () L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.*

Il testo originario era il seguente: «sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione».

ART. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. (*)

NOTE: () L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente: «La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un*

terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti. I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.»

Il testo dell'articolo 135 come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, identico per i primi sei commi al testo vigente, all'ultimo comma così disponeva: «Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.»

ART. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

ART. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II. Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

ART. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ART. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. (*)

NOTE: () L'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, ha abrogato l'ultimo comma della VII disposizione transitoria e finale che così recitava: «I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.»*

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo restando tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. (*)

NOTE: () Il termine di cui alla XI disposizione transitoria e finale è stato prorogato al 31 dicembre 1963 dalla legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.*

XII

E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni

temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. (*)

NOTE: () La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 ha stabilito che i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge costituzionale (10 novembre 2002).*

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.





Fonti da consultare

(dottrina e giurisprudenza)

La Fase delle Trattative

- U. Draetta, *Trattative e loro documentazione, in I contratti di acquisizione di società ed aziende*, 2007, pp. 75 e ss.
- U. Draetta, *La fase negoziale nei contratti internazionali di Mergeres and Acquisitions: rassegna della prassi internazionale, in Compravendite internazionali di partecipazioni societarie*, 1990, pp. 3 ss.
- S. Tersilla, *La lettera di intenti nella trattativa per l'acquisizione di un pacchetto azionario di riferimento*, in *Dir. Comm. Intern.*, 2004, pp. 507 ss.

La Due Diligence

- E. Pulitanò, *La due diligence legale, in I contratti di acquisizione di società ed aziende*, 2007, pp. 111 e ss.
- S. Tersilla, *La due diligence per l'acquisizione di un pacchetto azionario di controllo di una società non quotata in borsa: obblighi di informazione e responsabilità dei soggetti coinvolti*, in *Giur. Comm.*, 2002, pp. 969 ss.
- **I materiali:** *la due diligence check list; un template per due diligence.*

Share Purchase Agreement

- R. Caldarone, *Il contratto di acquisizione è un contratto atipico?*, in *Giur. Comm.* 1998, I, p. 182 e ss.
- AA.VV., *Le dichiarazioni e garanzie, in I contratti di acquisizione di società ed aziende*, 2007, pp. 479 e ss.
- Cassazione civile, Sez. I, 20 febbraio 2004, n. 3370 in *Le Società*, 2004, 8, pp. 969 e ss., con nota di E. Bonavera.
- Cassazione civile, Sez. I, 20 febbraio 2004, n. 3370 in *Giur. Comm.* 2005, II, pp. 130 e ss. con nota di M. Spiotta e di A. Tina.
- Tribunale di Milano, 17 ottobre 2002, in *Giur. It.* 2003, con nota di G. Cottino.
Tribunale di Milano, 26 novembre 2001, in *Le Società*, 5, 2002, pp. 568 e ss. con nota di D. Proverbio.
- **I materiali:** un template di Share Purchase Agreement

Varie

- G. Bei, *Nuovo diritto societario e "private equity": spunti di riflessione alla luce della riforma*, in *Le Società*, n. 9, 2004 pp. 1071 e ss.
- A. Di Pasquale, *Conferimenti in capitale di beni e crediti senza relazione di stima*, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 1, 2009, pp. 7 e ss.
- G. Petrelli, *La soppressione del libro soci delle s.r.l.*, in *Le Società*, n. 4, 2009, pp. 425 e ss.
- L. Amati, *Strumenti di collaborazione tra imprese: "joint venture", consorzi e Ati*, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 1, 2009, pp. 77 e ss.
- **I materiali:** un template di Joint Venture Agreement.



Pubblicazione a cura del Consiglio di ASLA
Presidente: Avv. Giovanni Lega
Segretario Generale: Avv. Fulvio Pastore Alinante

© 2011 ASLA - Associazione Studi Legali Associati

www.aslaitalia.it

Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo, salvo autorizzazione scritta di ASLA.

Art Direction: Edoardo Steiner